

Avv. Rocchi



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI RIMINI

N. 336/06 Sent.
N. 2569/05 R.G.
N. Esente Rep.
N. 704/04 Cron.

Il Giudice di Pace di Rimini Dott. Saverio Del Gaizo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.2569/05 R.G.di questo Ufficio e promossa da:
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ nato in Cesena il 30.9.73 rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana Rocchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rimini al Vicolo Valloni,5, giusta mandato a margine del ricorso

Ricorrente

Contro

PREFETTURA DI ~~XXXXXXXX~~

Resistente

Oggetto: ricorso ex art.22 legge 24.11.1981 n.689

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in cancelleria in data 1.12.05-~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n.700001988759 del 3.6.05 elevato dagli Agenti della Polizia Stradale di ~~XXXXXXXX~~ per la violazione degli artt.180/ comma 1a e7, art.180/comma 1d e 7 e 181/ 1° e 3° comma e del Codice della Strada.

Nei motivi a sostegno dell'opposizione il ricorrente deduceva che il verbale era illegittimo in quanto la copia consegnata al trasgressore non riportava

chiaramente gli elementi principali quali la località della commessa
violazione, generalità e luogo di residenza del conducente immediatamente
fermata.

Concludeva pertanto chiedendo l'annullamento del verbale previa
sospensione dell'esecutività dello stesso. Con vittoria delle spese del giudizio.

L'amministrazione convenuta non comparsa per legittimo impedimento come
da comunicazione in atti non si costituiva in giudizio.

All'udienza del 22.3.06 considerata la causa incentrata su questioni
esaminabili in diritto e documentalmente istruita sulle conclusioni della sola
parte ricorrente veniva decisa con lettura del dispositivo in udienza.

Motivi della decisione

Dall'esame della documentazione esibita dall'opponente emerge che il
verbale impugnato non presenta una chiara esposizione degli elementi
principali così come indicati dal combinato disposto dell'art. 200 del Codice
della Strada e 383 del regolamento di esecuzione ed attuazione, limitando in
tal modo l'esplicazione del diritto di difesa. Di conseguenza l'omissione,
insufficienza e l'erroneità di tali elementi essenziali rendono chiaramente
viziato e quindi illegittimo il verbale per cui è causa. Inoltre va osservato che
le argomentazioni ed documenti presentati dal ricorrente possono considerarsi
ammessi dalla Amministrazione convenuta che non costituendosi non ha
provveduto a contestarne la fondatezza in fatto ed in diritto.

Da tale quadro probatorio è ragionevole affermare che la responsabilità
dell'opponente non è provata e conseguentemente l'opposizione merita di
essere accolta.

La natura della causa e la peculiarità delle argomentazioni trattate,

costituiscono giusto motivo per dichiarare la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Visto l'art.23 legge 24.11.81 n. 689;

definitivamente pronunciando sulla opposizione presentata dal ricorrente con ricorso depositato in data 1.12.05, così decide:

Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il verbale di contestazione n. 700001988759 del 3.6.05 elevato dalla Polizia Stradale di ~~Spese~~ Spese compensate.

Rimini 22.3.06

Il Cancelliere

Il Cancelliere B3
(Giorgini Paola)

Depositato in Cancelleria

22 FEB. 2007

Il Giudice di Pace

(Dott. Del Gallo Saverio)

24 FEB. 2007

Il Cancelliere

Il Cancelliere B3
(Giorgini Paola)

La presente copia, composta di N 3 fasciate
conforme all'originale
Rimini, 15 MAR. 2007.



L'OPERATORE AMMINISTRATIVO
Operatore giudiziario B2
L'OPERATORE AMMINISTRATIVO

Esente da imposta di bollo

registro e diritti di cancelleria ai sensi art. 46 Legge

21/11/91 n° 374